Cassazione - Sez. V - Ordinanza del 3/7/2023 - n. 18632

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo M. - Presidente -
Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -
Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -
Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere -
Dott. MICHELINI Gualtiero - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9236/2017 proposto da:
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
- ricorrente -
contro
MG ADVERTISING Srl , in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Mariani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Gregorio VII n. 186;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 5964/2016 della Corte d'Appello di Roma, depositata l'8/10/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/6/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

Svolgimento del processo

1. La MG Advertising Srl proponeva opposizione avverso gli avvisi di pagamento dal (Omissis) emessi il 6.7.2011 e notificati dal Roma Capitale il 3.11.2011 relativi a canoni di concessione di aree pubbliche per l'installazione di impianti pubblicitari per l'anno 2006.
2. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 5964/2016, depositata l'8.10.2016, respingeva l'appello proposto dal Roma Capitale e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata in punto di applicabilità al tributo in esame della prescrizione quinquennale, ex art. 2548, n. 3 c.c., assumendo all'uopo rilievo la data del 1.10.2006 fissata per il pagamento dell'ultima rata del canone relativo all'anno 2006.
3. Avverso tale sentenza Roma Capitale propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. La MG Advertinsing Srl ha depositato controricorso.
5. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Roma Capitale deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 2948, n. 3, c.c. in combinato disposto con l'art. 1 del Regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l'occupazione degli Spa zi e delle aree pubbliche comunali (COSAP). La ricorrente in via preliminare rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello di Roma, in ragione del termine di pagamento dell'ultima rata fissato al 1.10.2006, al momento della notifica degli avvisi (3.11.2011), non era intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 3, c.c. Rileva, poi la ricorrente che, in ragione della Delibera n 26 del 30.1.2006, i termini per il pagamento della COSAP per l'anno 2006 erano stati prorogati al 30.4.2006 e, conseguentemente,

nel caso di pagamento rateale, come nel caso di specie, il pagamento dell'ultima rata inizialmente fissato 1.5.2006 era slittato al 1.1.2007 e dunque, tale data era da individuarsi quale dies a quo da cui far decorrere la suindicata prescrizione. Infine, la ricorrente rilevava l'inapplicabilità nel caso di specie della prescrizione quinquennale, in quanto si è in presenza di concessione rilasciata anno per anno che prevede il versamento di una somma unitaria (ancorchè con possibilità di pagamento rateale) e, dunque, non di un pagamento periodico, con conseguente assoggettamento alla prescrizione ordinaria.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass. n. 3710 del 2019 - Rv. 652735 - 01) ha affermato il principio condiviso dal Collegio secondo cui "In tema di occupazione di Spa zi ed aree pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.".
In buona sostanza, il pagamento in esame non è assimilabile, ne´ al canone previsto in caso di locazione, ne´ alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, e` sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. n. 21353 del 2019). Al riguardo non rileva neanche l'art. 2948, n. 4 c.c., perchè tale norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica e non attiene al caso in cui, come, appunto è per il COSAP, si configurino tanti rapporti autonomi di uso del suolo pubblico, di durata annuale o inferiore, cui corrisponde il pagamento dell'apposito indennizzo. Nella specie, occorre tener conto del fatto che la società controricorrente si era avvalsa della facoltà di pagare ratealmente la COSAP e, per effetto di tale scelta, l'ultima rata relativa all'anno 2006 era scaduta il 1.10.2006. Da tale data decorrevano i termini di prescrizione del diritto di credito di Roma Capitale - dovendosi sul punto ritenere corretta l'affermazione della Corte d'Appello circa l'inconferenza della Delibera n. 26 del 2006 avente ad oggetto la proroga del solo pagamento in unica soluzione dal 31.1.2006 al 30.4.2006 - e, dunque, la notifica degli avvisi avvenuta il 3.11.2011 è da considerarsi tempestiva.
4. All'accoglimento del ricorso consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, al fine di valutare le doglianze di merito proposte dalla controricorrente avverso gli avvisi di pagamento proposte in via subordinata rispetto all'eccepita prescrizione del credito vantato da Roma Capitale.

P.Q.M.

La Corte;
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi agli indicati principi e regolare le spese di ogni fase e grado.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2023